

Legge Regionale 04 aprile 1997, n. 26**Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 .**

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 14.04.1997)

Capo 1 - Attuazione art. 11 L. 36/94	1
Art. 01 - Finalità delle norme del Capo I	1
Art. 02 - Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato	1
Art. 03 - Salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 9 - comma 4 - L. 5 gennaio 1994, n. 36	1
Art. 04 - Adozione dello schema di convenzione tipo	2
Capo 2 - Attuazione art. 12 comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36	2
Art. 05 - Finalità delle norme del Capo II	2
Art. 06 - Modalità per l'individuazione del personale da trasferire	2
Art. 07 - Decorrenza dei trasferimenti	2
Art. 08 - Trattamento economico e normativo	2
Art. 09 - Relazioni sindacali - Contrattazioni	3
Allegati	3

Capo 1 - Attuazione art. 11 L. 36/94*Art. 01 - Finalità delle norme del Capo I*

1. Il Capo I della presente legge, finalizzato all'adozione della convenzione tipo di cui all' art. 11 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , detta norme di indirizzo per l'organizzazione, da parte delle Autorità di ambito istituite con legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dei servizi idrici integrati, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, di pertinenza dei rispettivi ambiti territoriali ottimali.

2. Tali norme di indirizzo sono finalizzate all'attuazione di quanto disposto dall' art. 1 comma 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 , in ordine all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.

3. La facoltà di salvaguardia delle gestioni esistenti prevista dall' art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , è esercitata dagli organi delle autorità di ambito nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.

Art. 02 - Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di propria competenza, gli Organi delle Autorità di ambito provvedono, secondo le competenze loro attribuite dai rispettivi statuti, alla ricognizione:

- delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
- delle concessioni per la gestione dei servizi di cui all' art. 10 comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che risultano affidate a società e ad imprese consortili prima dell'entrata in vigore della legge medesima;
- delle forme di gestione diretta esercitate mediante aziende

speciali, enti e consorzi pubblici alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1 lettera a) comprende anche il loro stato di funzionamento e di consistenza economica con valutazioni da effettuarsi secondo criteri uniformi stabilibili con atto amministrativo della Giunta regionale.

3. La ricognizione comprende inoltre il censimento delle modificazioni intervenute nelle forme di gestione dei servizi dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e fino alla costituzione dell'autorità di ambito ai sensi dell' art. 4 , comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 , fermo restando:

a) che le concessioni di servizi affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , decadono secondo quanto stabilito dall' art. 3 , commi 5 e 6, della presente legge;

b) che hanno titolo a presentare domanda di salvaguardia disciplinata dall' art. 3 della presente legge i soli enti locali che esercitavano la gestione nelle forme di cui al comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , con le eventuali modificazioni intervenute fino alla data di costituzione dell'Autorità di Ambito.

4. La ricognizione è effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; termine che può essere prorogato, una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale su motivata richiesta della Autorità di Ambito interessata; decorso inutilmente tale termine e l'eventuale proroga, la Regione procede alla nomina di un Commissario ai sensi della R. 16 giugno 1994, n. 45 "Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione".

5. I soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 lettera b) mantengono la gestione dei rispettivi servizi fino alla scadenza della relativa concessione. Previo accordo con il comune concedente e con il soggetto concessionario, l'Autorità di Ambito può subentrare a tutti gli effetti nella titolarità e nella gestione del rapporto concessorio.

6. I soggetti di cui al comma 1 lettera c) confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione tipo di cui all' art. 4 , salvo quanto disposto dall' art. 3

7. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, l'Autorità di ambito approva il programma degli interventi ed il piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio, al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe che il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti della convenzione per l'affidamento della gestione del servizio che l'Autorità di ambito stabilisce sulla base dello schema tipo di cui all' art. 4

Art. 03 - Salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 9 - comma 4 - L. 5 gennaio 1994, n. 36

1. Gli Organi delle autorità di ambito, effettuati gli adempimenti di cui all' art. 2 , definiscono, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente legge, i criteri per decidere in ordine ad eventuali domande di salvaguardia delle gestioni esistenti presentate, nei termini e modi stabiliti dagli Organi stessi delle autorità di ambito, dagli Enti locali proprietari degli organismi di cui all' art. 2 comma 1 lettera c).

2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- le domande di salvaguardia non possono essere presentate

anteriormente alla scadenza del termine assegnato per il completamento delle operazioni di ricognizione di cui all' art. 2 comma 1.

b) le decisioni in materia di salvaguardia sono adottate con esclusivo riferimento ad obiettive valutazioni di carattere tecnico-economico ed indicatori di efficienza ed efficacia in grado di comprovare le capacità gestionali esistenti ed i livelli di servizio effettivamente assicurati rispetto agli standards qualitativi, quantitativi e di costo stabiliti nella convenzione tipo di cui all' art. 4 ed espressi dal piano tecnico-finanziario redatto ai sensi dell'art. 11.

c) non possono comunque essere salvaguardate le gestioni esistenti:

1. qualora dalla ricognizione di cui all' art. 2 comma 1 lettera a) risulti uno stato di obsolescenza e di inefficienza impiantistica derivante dalla mancanza di adeguati interventi di mantenimento ed ammodernamento o qualora il livello qualitativo del servizio erogato sia stato ricorrentemente non corrispondente alle prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Misure in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 " e della legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

2. Ogniqualevolta sia accertato, sulla base del piano tecnico finanziario di cui al presente comma lettera b), che la salvaguardia determini evidenti diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità, all'efficienza ed efficacia della gestione del servizio idrico integrato dell'intero ambito territoriale.

3. Le gestioni esistenti ammesse a salvaguardia ai sensi dei precedenti commi sono sottoposte al coordinamento dell'Autorità di ambito che vi provvede, ai fini della loro integrazione nell'organizzazione della gestione unitaria del servizio, con le modalità indicate dalla convenzione-tipo di cui all' art. 4

4. Le gestioni esistenti possono essere ammesse a salvaguardia per un periodo non superiore a tre anni, alla scadenza del quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 12 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

5. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 decadono.

6. L'autorità d'ambito dichiara la decadenza delle concessioni dei servizi idrici affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 contestualmente all'affidamento del servizio idrico integrato.

Art. 04 - Adozione dello schema di convenzione tipo

1. I rapporti tra le Autorità di ambito ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati sono regolati dalla convenzione tipo e relativo disciplinare allegati alla presente legge sotto la lettera A).

2. Le successive modifiche all'allegato A) sono deliberate dal Consiglio Regionale in via amministrativa.

Capo 2 - Attuazione art. 12 comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Art. 05 - Finalità delle norme del Capo II

1. Il Capo II della presente legge, in attuazione dell' art. 12 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell' art. 11 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 , disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dalle Amministrazioni

comunalì, dai Consorzi, dalle Aziende speciali e da altri enti pubblici adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Art. 06 - Modalità per l'individuazione del personale da trasferire

1. L'autorità di ambito trasferisce il personale individuato ai sensi dei commi seguenti al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dall'autorità di ambito ai sensi dell' articolo 11 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

2. Il personale in servizio negli enti di cui all'articolo 1 alla data del 31 dicembre 1992 è soggetto al trasferimento ai gestori del servizio idrico integrato, nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale.

3. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Autorità di ambito entro il termine, adeguatamente pubblicizzato, stabilito dalla medesima.

4. Il personale entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992, è trasferito a domanda, da presentarsi all'ATO entro lo stesso termine di cui al comma 3, solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico di cui al comma 1, una volta considerato il personale che non intende essere trasferito.

5. Qualora i posti delle qualifiche dell'organico di cui al comma 1 non risultino coperti dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede al trasferimento del personale di cui al comma 3, nei limiti dei posti vacanti, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, tenendo prioritariamente conto dell'anzianità di servizio.

6. Il personale non trasferito è assorbito dagli enti di appartenenza che ne assicureranno l'impiego prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno, ed altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.

7. Al termine del periodo di salvaguardia, il personale in forza alle gestioni ammesse a salvaguardia a norma dell' articolo 9, comma 4, della legge 36/94 , è trasferito al soggetto gestore con le modalità di cui al presente articolo, previa determinazione da parte dell'autorità di ambito dell'aggiornamento del piano tecnico finanziario di cui all' articolo 11, comma 3, della legge 36/94 .

Art. 07 - Decorrenza dei trasferimenti

1. I trasferimenti decorrono dalla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, secondo la definizione prevista nella apposita convenzione e nel relativo disciplinare.

Art. 08 - Trattamento economico e normativo

1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore.

2. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi e aziende speciali a società private o costituite ai sensi dell' art. 22, comma 3 lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" si applica, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", la disciplina del

trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del Codice Civile.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all' art. 5 comma 1 lettera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale della direzione generale degli istituti stessi" per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art. 09 - Relazioni sindacali - Contrattazioni

1. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria sullo stato dei procedimenti di trasferimento e sugli altri provvedimenti che riguardano detto personale.

2. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dei diritti di consultazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dagli accordi di lavoro.

Allegati

omissis.